

Delibera n. **202** del Consiglio di Amministrazione del **21/07/2020**

pag. 1/5

<b>OGGETTO: Definizione dell'organigramma privacy, in attuazione del Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR)</b>			
N. o.d.g.: <b>09/10</b>	Rep. n. <b>202/2020</b>	Prot. n. <b>347215/2020</b>	UOR: <b>AREA AFFARI GENERALI E LEGALI - AAGL</b>

Responsabile del procedimento e Dirigente: Maria Rosaria Falconetti

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Prof. Rosario Rizzuto	X				Dott. Francesco Nalini				X
Prof. Gianfranco Bilardi	X				Dott.ssa Chiara de' Stefani				X
Prof. Giovanni Luigi Fontana	X				Dott. Antonio Rigon				X
Prof.ssa Lucia Regolin	X				Sig. Marco Centonze	X			
Prof. Ambrogio Fassina	X				Sig.ra Agnese Maiocchi	X			
Dott.ssa Elena Autizi	X								

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Il Rettore Presidente cede la parola alla Dott.ssa Falconetti, Dirigente dell'Area Affari Generali e Legali, la quale ricorda che il 25 maggio 2018 è diventato esecutivo il Regolamento generale dell'Unione Europea sulla protezione dei dati, n. 2016/679 del 27 aprile 2016 (c.d. GDPR). Conseguentemente, è stato aggiornato anche il Codice italiano sulla protezione dei dati (d.lgs. 196/2003, c.d. Codice privacy) modificato dal d.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, il quale a sua volta prevedeva un'ulteriore fase transitoria di otto mesi per l'attuazione del nuovo regime sanzionatorio in sede di prima applicazione (art. 22, comma 10, d.lgs. 101/2018).

Con il nuovo Regolamento europeo è stato introdotto nel nostro ordinamento il cosiddetto principio di *accountability* (principio di responsabilizzazione). Si tratta di un principio che lascia ampie facoltà di decisione al titolare del trattamento, il quale sceglie autonomamente le modalità, i limiti del trattamento e le misure protettive da adottare, nel rispetto delle disposizioni normative e alla luce di alcuni criteri specifici indicati nel GDPR (tra cui protezione dei dati *by design* e *by default* e valutazione del rischio di impatti negativi sulle libertà e sui diritti degli interessati). Quindi, in forza dell'*accountability*, il titolare del trattamento (l'Università) deve documentare ogni processo, comportamento, azione e decisione in materia di protezione dei dati personali, così da poter *dimostrare* in ogni momento la conformità dei trattamenti al GDPR.

Con decreto rep. 1374 del 18 aprile 2019, il Direttore Generale ha provveduto alla nomina in via transitoria della Dott.ssa Maria Rosaria Falconetti, Dirigente dell'Area affari generali e legali, quale Responsabile della protezione dei dati, in conformità a quanto stabilito dall'art. 37 del nuovo Regolamento europeo. Il Responsabile della protezione dei dati (*Data protection officer*, abbreviato DPO) è una nuova figura obbligatoria introdotta dal Regolamento UE, la quale svolge funzioni di supporto e controllo, sia consultive che informative, relativamente all'applicazione della normativa in materia di privacy.

Si sottolinea la necessità che il Responsabile della protezione dei dati (DPO) sia nominato dall'organo gestionale di vertice dell'Ateneo, che viene individuato nel Direttore Generale, ricordando che può essere nominato anche un dipendente del titolare del trattamento, purché sia in possesso "delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dati, e della capacità di assolvere i compiti previsti dal GDPR" (art. 37 GDPR). A tal proposito, si segnala che l'orientamento generale, anche a livello degli atenei italiani, è di privilegiare un profilo professionale di area legale, anche per scongiurare possibili conflitti di interessi che potrebbero sussistere in capo ai responsabili dell'ICT.

**Delibera n. 202 del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2020**

pag. 2/5

La Responsabile della protezione dei dati, con nota prot. 108782 del 26 febbraio 2020, ha presentato la "Relazione sulla *privacy compliance* di Ateneo" (Allegato n. 1/1-7), con la quale ha comunicato l'attività svolta con il supporto del Settore consulenza, nel periodo aprile-dicembre 2019, principalmente riconducibile alle seguenti linee di intervento:

- a) Registro dei trattamenti dei dati personali ex art. 30 GDPR;
- b) Informative privacy ex art. 13 GDPR (25 informative nuove o revisionate);
- c) Valutazione d'impatto di trattamenti (blockchain; videosorveglianza);
- d) Consulenza in tema di privacy compliance (281 interventi tra AC e strutture);
- e) Studio e progettazione di un piano di privacy compliance di Ateneo.

Con la stessa relazione, la DPO ha messo in evidenza che l'ultimo aggiornamento dell'organigramma privacy dell'Ateneo risale al decreto rettorale rep. n. 1406/2010, adottato sotto la vigenza della precedente normativa, non è conforme alla nuova disciplina privacy introdotta dal GDPR e dal d.lgs. 101/2018 (adeguamento del Codice privacy al Regolamento UE).

Le sempre crescenti richieste di supporto privacy in tema di progetti di ricerca, didattica online, contratti, eventi e internazionalizzazione, smart working, evidenziano l'urgenza di governare i processi di trattamento dei dati personali attraverso un piano di azioni di *privacy compliance*, di cui l'organigramma privacy è solo il primo atto preliminare, al quale dovrà necessariamente seguire un percorso di informazione e formazione di tutto il personale.

La definizione dell'organigramma privacy di Ateneo che si sottopone all'approvazione di questo Consiglio di Amministrazione (Allegato n. 2/1-2), individua le diverse responsabilità dei soggetti autorizzati al trattamento di dati personali sotto l'autorità dell'Università, tenendo conto dell'articolazione interna dell'Ateneo.

In particolare, è prevista:

- a) l'individuazione del Direttore Generale quale organo gestionale di vertice ai fini dell'applicazione della normativa di cui trattasi, in particolare per l'individuazione del DPO;
- b) una delega ai dirigenti e ai direttori di dipartimento e dei centri autonomi di gestione ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire il rispetto del Regolamento UE (GDPR), nell'ambito e nei limiti della relativa autonomia gestionale;
- c) la designazione dei "Referenti organizzativi per la privacy", soggetti che rivestono istituzionalmente un ruolo direttivo o di coordinamento di attività tecniche, gestionali, di ricerca, didattica e terza missione (presidenti di corso di laurea, direttori di master, responsabili di progetti di ricerca, ecc.), con funzioni di vigilanza e informazione, in collaborazione con i delegati privacy e il DPO;
- d) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali di tutti i soggetti che trattano i dati personali sotto l'autorità dell'Università, ossia tutto il personale strutturato o precario e i collaboratori che materialmente compiono attività di trattamento di dati personali nello svolgimento dei propri compiti istituzionali e sulla base delle istruzioni ricevute dall'Università (compresi quindi laureandi, tirocinanti ed eventuali frequentatori a vario titolo autorizzati).

I delegati inoltre, sono chiamati a individuare, per ogni struttura dotata di autonomia gestionale, uno o più esperti privacy tra i soggetti che per esperienza, capacità e affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, con il compito di supportare il dirigente della struttura, i referenti organizzativi privacy e gli amministratori di sistema.

Il compito di delegati, di referente organizzativo, di esperto privacy e di autorizzati al trattamento non comporta il riconoscimento di indennità economiche aggiuntive.

Si prevede, infine, l'istituzione di un Comitato (con la partecipazione del Responsabile della transizione digitale e di esperti delle diverse competenze disciplinari presenti in Ateneo) con funzioni di analisi e proposta degli interventi necessari nei diversi ambiti gestionali, di ricerca, didattica e terza missione e l'individuazione di un ufficio di supporto al DPO e all'Ateneo per lo svolgimento

Delibera n. **202** del Consiglio di Amministrazione del **21/07/2020**

pag. 3/5

delle attività di *privacy compliance*, con l'assegnazione di personale e risorse adeguate, ai sensi dell'art. 38 del GDPR.

### Il Consiglio di Amministrazione

- Premesso che l'Università degli Studi di Padova (d'ora in poi Università), rappresentata legalmente dal Rettore, è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti nello svolgimento delle attività destinate al perseguimento, diretto o indiretto, delle finalità istituzionali di didattica, ricerca e c.d. terza missione;
- Premesso che la Responsabile della protezione dei dati (nominata con decreto del Direttore generale, rep. n. 1374 del 18 aprile 2019) ha presentato una relazione tecnica che illustra lo stato di attuazione del Regolamento UE (GDPR) e le azioni positive da intraprendere ai fini della *privacy compliance* (Allegato 1);
- Visto il "Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e alla libera circolazione di tali dati" (Regolamento generale sulla protezione dei dati), d'ora in poi "Regolamento UE 2016/679" o "GDPR";
- Visti in particolare gli articoli 5, comma 2 e 24, del citato Regolamento UE 2016/679, in base ai quali il titolare del trattamento deve mettere in atto "misure tecniche e organizzative adeguate" per garantire che il trattamento dei dati sia effettuato conformemente al GDPR ed essere in grado di "comprovarlo" (principio di *accountability*);
- Visti gli artt. 37, 38 e 39 del citato Regolamento UE 2016/679 che disciplinano la designazione, il ruolo e i compiti del Responsabile della protezione dei dati (c.d. DPO) e in particolare l'obbligo per il titolare o i responsabili del trattamento "di designare il responsabile della protezione dei dati quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico" (art. 37 comma 1 lett. a);
- Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento UE", di seguito "Codice privacy"), e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 2-quaterdecies, il quale prevede che il titolare del trattamento, "sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo": a) attribuisce "specifici compiti e funzioni" connessi al trattamento di dati personali a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto l'autorità del titolare; b) individua le modalità per "autorizzare al trattamento" dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta;
- Visto l'articolo 2, comma 2, lettera a), legge 240/2010 in materia di organizzazione e articolazione interna delle università, che attribuisce ai dipartimenti le "funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, nonché delle attività rivolte all'esterno ad esse correlate o accessorie";
- Viste le "Linee guida per i titolari e i responsabili del trattamento" elaborate dall'*European data protection board* (EDPB), che ha assorbito il *Working party* art. 29 della Commissione europea, consultabili sulla piattaforma online [www.edpb.europa.eu](http://www.edpb.europa.eu);
- Viste le linee guida e raccomandazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali, consultabili sulla piattaforma online [www.garanteprivacy.it/regolamentoue](http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue);
- Richiamato lo Statuto di Ateneo vigente e in particolare l'articolo 20, comma 1, che attribuisce al Direttore generale la responsabilità per "la complessiva organizzazione e gestione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo", e l'articolo 66, comma 3, che disciplina la responsabilità gestionale del Direttore generale, dei dirigenti e del personale con "funzioni direttive";
- Richiamato l'art. 117, comma 3, del vigente Regolamento generale di Ateneo, il quale prevede che il direttore di dipartimento "è responsabile della gestione del Dipartimento";
- Richiamato il vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità,

**Delibera n. 202 del Consiglio di Amministrazione del 21/07/2020**

pag. 4/5

- il quale definisce l'autonomia contabile e decisionale delle strutture dirigenziali e dei centri autonomi di gestione, che ai sensi dell'articolo 3 sono "i Dipartimenti, l'Azienda Agraria, l'Orto Botanico, i Centri di Ateneo, i Centri Interdipartimentali, i Centri Interateneo, i Poli Multifunzionali e le strutture dotate di autonomia di gestione determinate dal Consiglio di Amministrazione";
- Richiamato il decreto rettorale rep. n. 1406/2010, con il quale il Rettore ha designato, ai sensi della normativa allora vigente, il personale "incaricato del trattamento" dei dati personali nell'esercizio delle rispettive funzioni, affidando loro specifici compiti e individuando contestualmente i c.d. "Responsabili privacy", coincidenti con i responsabili delle strutture amministrative, di didattica e di ricerca;
  - Accertato, sulla base della allegata relazione tecnica della Responsabile della protezione dei dati (Allegato 2), che è necessario adeguare l'organigramma privacy dell'Università al nuovo quadro normativo e al mutato assetto organizzativo.
  - Considerato che, ai sensi dell'art. 37 comma 6 del Regolamento UE 2016/679, il Responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del titolare del trattamento e deve essere individuato "in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dati, e della capacità di assolvere i compiti" previsti dal GDPR (art. 37 comma 5);
  - Considerato che la determinazione di un organigramma privacy, che individui le mansioni e le diverse responsabilità di tutti i soggetti autorizzati al trattamento di dati personali per conto dell'Università, costituisce una necessaria misura di sicurezza di tipo organizzativo ai sensi dell'art. 24 GDPR;
  - Considerato necessario, a fronte della complessità dell'articolazione interna dell'amministrazione universitaria, delegare i dirigenti, i direttori di dipartimento e dei centri autonomi di gestione ad adottare tutti gli atti e le misure tecniche e organizzative necessari per garantire il rispetto del Regolamento UE (GDPR), utilizzando le risorse umane, tecniche e finanziarie disponibili nell'ambito della relativa autonomia gestionale;
  - Considerato opportuno nominare "Referenti organizzativi per la privacy" tutti i soggetti che rivestono istituzionalmente un ruolo direttivo o di coordinamento di attività tecniche, gestionali, di ricerca, didattica e terza missione, con il compito di svolgere funzioni di vigilanza, informazione e supporto per l'attuazione della privacy policy di Ateneo, in collaborazione con i delegati privacy e il Responsabile della protezione dei dati;
  - Considerato necessario individuare, per ogni struttura dotata di autonomia gestionale, uno o più "esperti privacy" tra i soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, con il compito di supportare il dirigente della struttura e i referenti organizzativi privacy;
  - Considerato opportuno "autorizzare al trattamento" tutti i soggetti che trattano i dati personali sotto l'autorità dell'Università, comprendendo sia il personale strutturato che precario e tutti i collaboratori che materialmente compiono attività di trattamento di dati personali nello svolgimento dei propri compiti istituzionali (compresi quindi laureandi, tirocinanti ed eventuali frequentatori a vario titolo autorizzati), sulla base delle istruzioni ricevute dal titolare del trattamento;
  - Considerato che la nomina dei delegati, dei referenti organizzativi, degli esperti privacy e degli autorizzati al trattamento non comporta il riconoscimento di indennità economiche aggiuntive;

**Delibera**

1. di individuare il Direttore Generale quale organo gestionale di vertice ai fini dell'applicazione della normativa di cui trattasi, in particolare per l'individuazione del DPO, autorizzandolo alla sottoscrizione degli accordi e di ogni altro atto riferibile all'Università in qualità di titolare o responsabile del trattamento dei dati personali;
2. di prendere atto che, con decreto rep. 1374 del 18 aprile 2019, il Direttore Generale ha nomi-

Delibera n. **202** del Consiglio di Amministrazione del **21/07/2020**

pag. 5/5

- 
- nato la Dott.ssa Maria Rosaria Falconetti quale Responsabile della protezione dei dati, con i compiti previsti all'art. 39 par. 1 del Regolamento UE 2016/679;
3. di delegare i dirigenti, compresi i direttori di dipartimento e dei centri autonomi di gestione individuati ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità, ad adottare tutti gli atti di gestione e organizzazione necessari per garantire l'attuazione del Regolamento UE 2016/679 e della legislazione nazionale, nell'ambito delle funzioni, rispettivamente, amministrativo-gestionali, di ricerca, di didattica e di terza missione di competenza della relativa struttura, così come specificato nell'allegato "Organigramma privacy" (Allegato 2), che fa parte integrante della presente delibera;
  4. di attribuire la qualifica di "Referente organizzativo per la privacy" ai soggetti che rivestono istituzionalmente un ruolo direttivo o di coordinamento di attività amministrativo-gestionali, di didattica o di ricerca, con il compito di svolgere funzioni di vigilanza, informazione e supporto per l'attuazione della privacy policy di Ateneo, in collaborazione con i dirigenti delegati e il Responsabile della protezione dei dati (DPO), ciascuno relativamente ai dati personali trattati nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, come specificato nell'allegato "Organigramma privacy";
  5. di autorizzare al trattamento dei dati personali il personale e i collaboratori dell'Università, così come specificati nell'allegato "Organigramma privacy", che trattano dati personali nello svolgimento dei propri compiti istituzionali, sulla base delle istruzioni ricevute;
  6. di adottare un programma di formazione differenziato in base al ruolo ricoperto nell'ambito dell'organigramma privacy, in attuazione dell'art. 32, par. 4, del GDPR;
  7. di stabilire che la designazione dei delegati, dei referenti organizzativi, degli esperti privacy e degli autorizzati al trattamento non comporta il riconoscimento di indennità economiche aggiuntive;
  8. di costituire un Comitato di osservazione per la protezione dei dati personali, con funzioni di analisi e proposta degli interventi necessari per il rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nei diversi ambiti gestionali, di ricerca, didattica e terza missione. Il gruppo è composto dal Responsabile della protezione dei dati (DPO), dal Responsabile per la transizione digitale (RTD), e da esperti privacy ed esponenti delle diverse aree scientifiche.
-